

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1823

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CARRARO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1989

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività musicali hanno avuto in Italia un grande sviluppo nel decennio 1970-80. In particolare l'opera lirica ed il balletto, sono passati da 1.739 spettacoli con 1.678.815 spettatori nel 1970 a 3.351 spettacoli con 2.769.435 spettatori nel 1980.

Le attività concertistiche da 4.152 spettacoli con 1.689.893 spettatori nel 1970 a 12.001 spettacoli e 3.624.209 spettatori nel 1980.

Nel periodo dal 1980 al 1984 la espansione del teatro musicale si arresta e cominciano a profilarsi segnali preoccupanti di ristagno.

Le attività liriche e di balletto continuano a crescere come numero di rappresentazioni (4.049 nel 1984) ma ristagnano come numero di spettatori (n. 2.794.000 nel 1984).

Analoga tendenza si registra anche per le attività concertistiche (13.423 spettacoli e 3.690.000 spettatori nel 1984).

Fra le molteplici cause dell'affanno delle attività dello spettacolo, in generale, e della musica in particolare, veniva evidenziata la insufficienza e precarietà degli stanziamenti statali affidati a leggi straordinarie emanate anno per anno e quindi in un quadro di assoluta irrazionalità sotto il profilo programmatico.

Nel 1985 con la emanazione della legge n. 163 e la istituzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) la notevole mole di risorse pubbliche messe a disposizione ha indubbiamente contribuito ad un rilancio del settore ma con effetti che hanno suscitato non poche perplessità ed interrogativi.

Nel quadriennio 1985-88 riprende infatti la fase ascensionale con un andamento positivo, anche se differenziato nei vari settori nei quali si articola l'offerta musicale:

Rappresentazioni ed incassi:

	1985	1987	% di incremento	I semestre 1988
<i>Lirica e balletto</i>				
Numero di rappresentazioni	4.394	4.764	7,21	2.221
Spettatori	2.782.596	2.897.497	3,05	1.149.987
Incassi	50.479.177.000	68.849.479.000	14,07	29.171.303.000
Prezzo medio del biglietto	18.141	23.762	17,66	25.367
<i>Attività concertistica</i>				
Numero di rappresentazioni	13.790	13.498	3,02	7.543
Spettatori	3.727.802	4.006.790	2,29	2.122.736
Incassi	25.903.128.000	37.888.224.000	25,95	21.943.320.000
Prezzo medio del biglietto	6.949	9.456	23,13	10.337

In sostanza, è per entrambi i settori lievitata la spesa del pubblico, grazie anche, soprattutto per la lirica, ad un reale aumento del prezzo del biglietto.

Si ha tuttavia l'impressione generalizzata che il settore tende ad utilizzare le maggiori entrate, per incassi e contribuzione pubblica, per coprire maggiori costi non direttamente motivati dalla lievitazione del tasso inflattivo.

Fra l'altro continua a permanere un netto divario fra la offerta e la fruizione di musica fra il Centro-Nord e il resto del Paese, soprattutto con riferimento ai festival, ai concorsi e corsi musicali, alle stagioni liriche in provincia.

La legge n. 163 del 1985 ha certamente rappresentato, nel momento in cui il Parlamento la ha approvata, una svolta moderna e razionale in confronto ad un passato nel quale si sono andate sedimentando leggi e leggine a carattere straordinario, motivate essenzialmente dall'emergenza. In sostanza, dopo le grandi riforme degli anni '70, dalla legge n. 1213 del 1965 sul cinema, alla legge n. 800 del 1967 sulla musica ed alla legge n. 337 del 1968 sulle attività circensi e spettacolo viaggiante, il legislatore aveva inseguito, quasi sempre in ritardo, le esigenze emergenti nel settore dello spettacolo. Per il solo settore degli enti lirici, dal 1968, dopo la «legge Corona», sono state emanate ben 14 leggi, in pratica una l'anno, prima di arrivare alla legge n. 163 del 1985.

Tuttavia, la legge n. 163 del 1985 era stata ideata, discussa in Parlamento, ed emanata nel presupposto essenziale che ad essa facessero seguito rapidamente le leggi di riforma, prematuramente battezzate «leggi figlie», ma che per vari criteri non hanno ancora visto la luce.

L'unico concreto effetto della legge madre è stato finora quello dell'aumento degli stanziamenti di bilancio, che si sono più che raddoppiati fra il 1984 ed il 1986. Un raddoppio giusto e necessario ma che l'Amministrazione ha dovuto gestire con i mezzi inadeguati e superati dalle leggi preesistenti per ogni singolo settore di attività dello spettacolo.

In sostanza il FUS, nato per promuovere investimenti culturali, ha finito per assolvere in gran parte a funzioni di mera copertura di

una spesa pubblica che lievita progressivamente in proporzione all'aumento dei costi di gestione, non sempre a loro volta proporzionati all'effettiva crescita del tasso inflattivo nazionale. Ciò ha comportato il rischio di un processo spesso artificioso di lievitazione della spesa a scapito della produttività in termini non solo quantitativi, poichè non era questo l'obiettivo primario della legge madre, ma qualitativi e di riorganizzazione strutturale della industria-spettacolo.

Appare infatti sempre più evidente che le attività dello spettacolo richiedano in particolare interventi normativi in grado di incidere in profondità sull'assetto organizzativo della produzione ed offerta di spettacolo e di razionalizzare ed incanalare nelle direzioni più socialmente e culturalmente redditizie la notevole crescita dell'offerta di spettacolo musicale con riflessi onerosi per le lievitazioni dei costi soprattutto a carico degli enti pubblici.

Va comunque considerato che, per certi versi, la gestazione della proposta legislativa è stata complessa e travagliata e taluni tentativi, quali il disegno di legge sulla musica approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1986 e decaduto per la traumatica fine della IX legislatura, testimoniano dell'impegno del Governo in questa direzione.

Il disegno di legge che ora si propone, e che segue il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che ha avuto una forte valenza riformatrice sia pur circoscritta a taluni aspetti della problematica generale sugli enti lirici, nonchè la recentissima legge 29 dicembre 1988, n. 555, di accompagnamento alla finanziaria per il 1989, intende delineare un quadro trasparente e leggibile della organizzazione musicale nel nostro Paese, avviando processi di razionalizzazione nell'uso di risorse finanziarie pubbliche e rimodulando su basi moderne un quadro legislativo ormai in gran parte superato dai tempi.

Innanzitutto, superando la filosofia assembleare degli anni '70, la composizione della Commissione nazionale della musica è contenuta in 5 membri, incluso il Ministro che la presiede. Gli altri 4 componenti, oltre al direttore generale dello spettacolo, sono individuati in esperti designati dal Ministro e

sulla cui nomina si pronunciano le Commissioni parlamentari competenti per lo spettacolo.

Sulla stessa linea viene anche fortemente contenuta la composizione dei consigli di amministrazione degli enti lirici, sei componenti incluso il presidente nella persona del sindaco della città.

È un'innovazione volta a recuperare il massimo della efficienza congiunta ad una verificata professionalità e che vuole, nello stesso tempo, salvaguardare il giusto ruolo di stimolo ed autonomia delle organizzazioni professionali e sindacali non più coinvolte in una cogestione che per la sua forzata ambiguità finiva per paralizzarne la libertà di azione e di vigilanza.

Il rapporto Stato-Regioni-enti locali viene risolto non con una meccanica ripartizione di materie o di risorse finanziarie quanto piuttosto modulando differenziate aree di interesse in rapporto ad una moderna e strategica politica del territorio.

Il Ministro, infatti, formula biennialmente degli elenchi di iniziative concertistiche, liriche, di danza e festival, concorsi e rassegne musicali cui è prioritariamente destinato l'intervento dello Stato in relazione ad una verificata rilevanza nazionale delle stesse.

Le Regioni e gli enti locali sono invece chiamati al sostegno delle attività di rispettivo interesse territoriale. Si tratta di un sistema elastico, soggetto a verifica biennale, esteso anche ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orchestrali dei quali vengono meglio precisate le funzioni produttive e di circuitazione.

Con riferimento agli enti lirici se ne conferma la natura pubblicistica mentre per i dipendenti in servizio al 31 marzo 1989 è previsto un contratto di natura privatistica a tempo indeterminato. Successivamente a quella data, con l'entrata in vigore della legge, il rapporto di lavoro sarà, per i nuovi assunti, a termine nell'ambito delle esigenze operative dell'ente.

È potenziata la figura del sovrintendente che assume, in sostanza, il ruolo di consigliere delegato nominato dal consiglio di amministrazione con una più spiccata professionalità manageriale.

Il Ministro ha l'obbligo di nominare per un anno un commissario-sovrintendente, ove il consiglio non proceda alla nomina entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del precedente Sovrintendente.

Il sovvenzionamento degli enti non è più automatico ma è volto a privilegiare l'attività produttiva in termini di qualità.

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale con espresso divieto di contrattazioni aziendali di contenuto economico. Particolarmente significativo è l'obbligo di fissare, in sede di contrattazione collettiva, un codice di comportamento per le vertenze sindacali anche a tutela dei diritti degli utenti.

È istituita la Conferenza dei sovrintendenti, presieduta dal Ministro, con funzioni di indirizzo e coordinamento anche per quanto concerne i massimali dei compensi artistici.

Sono confermate le norme vigenti in ordine all'obbligo del pareggio di bilancio in un quadro biennale di attività con l'obbligo del commissariamento in caso di *deficit* non assorbito.

Si accentua la vigilanza dell'Amministrazione sulle delibere dei consigli di amministrazione sia per quanto concerne le spese che le assunzioni del personale.

Gli enti, che vengono complessivamente confermati con posizioni di evidenza per il Teatro alla Scala, l'istituzione dei concerti di S. Cecilia e l'Opera di Roma, vengono riqualificati, nell'ambito di una progettazione triennale, nel loro ruolo promozionale e produttivo sia in Italia che all'estero.

Particolare riguardo è conferito in generale alla promozione professionale, alla tutela e promozione del repertorio contemporaneo nazionale ed europeo, alla ricerca, alle attività sperimentali.

Uno spazio nuovo è riservato alla musica leggera con incentivi finanziari soprattutto per la ricerca e la promozione dell'autore italiano.

È disciplinata la figura dell'organizzatore teatrale e dell'agente teatrale con l'istituzione di un albo professionale con ciò innovando fortemente nell'attuale normativa in materia di collocamento.

Al riguardo vengono però richieste serie garanzie sia d'ordine professionale che finan-

ziario, disciplinando anche la corresponsione dei diritti di agenzia cui è posto l'obbligo della presentazione dei bilanci.

Le istituzioni musicali sono distinte in imprese ed associazioni riservando alle prime compiti produttivi ed alle seconde prevalentemente compiti di promozione culturale, di distribuzione e organizzazione di spettacoli. È quindi istituito un Fondo speciale per interventi finalizzati a favore della industria discografica e di eventi eccezionali sotto il profilo dell'interesse e qualità artistica.

Il Fondo di circa 10 miliardi è gestito da un Comitato interministeriale turismo e spettacolo, industria e tesoro.

Viene inoltre introdotta una imposta speciale sulle cassette vergini in analogia a quanto già praticato in altri Stati europei.

Pur nella sua necessaria complessità, la proposta di nuova legge ha il carattere di legge-quadro con una significativa delegificazione in materie e modalità che vengono poi disciplinate in sede regolamentare.

La copertura finanziaria del provvedimento è reperita all'interno del Fondo unico per lo spettacolo secondo lo sviluppo che sarà previsto nelle leggi finanziarie, nonchè dell'imposta speciale sulle cassette vergini.

La quota del FUS destinata alla musica è fissata nell'aliquota del 57,25 per cento con un aumento del 2,25 per cento in rapporto alla aliquota prevista dall'articolo 13 della legge n. 163 del 1985 che viene abrogato. All'interno della predetta quota lo stanziamento per gli enti lirici non può superare il 75 per cento della stessa.

Il fondo a disposizione del Ministro per sopperire alle esigenze del Consiglio nazionale, dell'Osservatorio dello spettacolo e per interventi integrativi è ridotto all'1,75 per cento a fronte dell'attuale 3,5 per cento.

* * *

Il disegno di legge consta di 39 articoli suddivisi in quattro titoli, concernenti: il titolo I, dall'articolo 1 all'articolo 5, le disposizioni generali; il titolo II, dall'articolo 6 all'articolo 28, la disciplina delle attività musicali, suddiviso in disposizioni relative ad enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, disposizioni in materia di impresa ed associazioni di

spettacolo, disposizioni concernenti la musica popolare e disciplina dei rapporti di lavoro; il titolo III, dall'articolo 29 all'articolo 37 gli interventi dello Stato a sostegno delle attività musicali e di danza; il titolo IV, articoli 38 e 39, le disposizioni finali.

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dallo Stato in materia di attività musicali e di danza.

L'articolo 2 descrive i compiti dello Stato nel settore.

Nell'articolo 3 vengono precisati i compiti delle Regioni e degli enti locali, i quali possono concorrere al sostegno finanziario delle attività musicali e di danza nell'ambito territoriale di propria competenza.

Per l'esame dei problemi generali concernenti il teatro musicale e di danza l'articolo 4 istituisce la Commissione nazionale della musica. L'organismo, che sostituisce la Commissione centrale prevista dalla legge n. 800 del 1967, costituisce una struttura molto agile, composta di solo cinque membri: il Ministro, che la presiede, il direttore generale dello spettacolo e tre esperti, scelti tra personalità della cultura e dell'arte di comprovata esperienza nel settore musicale, nominati dallo stesso Ministro sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. A garanzia dell'imparzialità dell'operato della Commissione si è previsto che la nomina degli esperti possa essere rinnovata una sola volta e che le funzioni di componenti dello stesso siano incompatibili con quelle di componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo, nonchè con lo svolgimento di attività professionali nell'ambito dell'organizzazione di attività musicali e di danza.

È, inoltre, previsto che la Commissione sia convocata almeno una volta l'anno con la partecipazione degli assessori regionali alla cultura, al fine di assicurare un effettivo coordinamento tra intervento dello Stato e delle Regioni.

Le ulteriori funzioni della Commissione sono individuate altrove nel disegno di legge; particolare rilievo rivestono quelle concernenti il riparto della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata al sovvenzionamento degli enti lirici (articolo 30), nonchè la riduzione del sovvenzionamento stesso in caso di riduzione

dei programmi di attività (articolo 17), il riparto dei fondi destinati al finanziamento delle altre attività musicali ed agli interventi speciali (articoli 31 e 34), la redazione degli elenchi biennali dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrale riconosciuti (articolo 21) e delle attività considerate di rilevanza nazionale ai fini del sovvenzionamento statale (articolo 32).

Il coordinamento delle attività liriche, musicali, radiotelevisive e dell'industria per la riproduzione fonografica ed audiovisiva del settore è assicurato da un Comitato, istituito dall'articolo 5, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal direttore generale dello spettacolo, da quattro rappresentanti delle radio e delle televisioni pubbliche e private, designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito delle emittenti più rappresentative per il bacino di utenza, da due componenti della Commissione nazionale della musica e da due rappresentanti dell'industria nazionale per la produzione e la distribuzione fonografica ed audiovisiva del settore musicale, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto interministeriale del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i ministri interessati.

Tra gli scopi principali del disegno di legge va segnalato in particolare quello mirante alla razionalizzazione organica del settore degli enti lirici.

L'articolo 6 definisce la natura giuridica di enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, confermando il numero degli stessi, così come individuati dalla legge n. 800 del 1967. In particolare enti ed istituzioni hanno personalità giuridica di diritto pubblico, finalità di promozione culturale in Italia e all'estero, di diffusione dell'arte musicale e di educazione musicale della collettività; sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale e soggetti alla vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo. La particolare autonomia degli stessi è confermata dalla inapplicabilità delle disposizioni delle legge n. 70 del 1975, n. 93 del 1983 e n. 54 del 1982.

È anche previsto che essi provvedano direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati. È inoltre confermata la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 7 individua gli enti e le istituzioni di particolare rilevanza, attribuendo al Teatro alla Scala di Milano rilievo internazionale, riconoscendo all'orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia il ruolo di orchestra nazionale e conferendo al Teatro dell'Opera di Roma un particolare riconoscimento per le sue funzioni di rappresentanza nella capitale.

Il coordinamento dell'attività degli enti e delle istituzioni, nonché il suo raccordo con le funzioni di vigilanza svolte dal Ministro sono affidati alla Conferenza permanente dei sovrintendenti, istituita dall'articolo 8 e presieduta dallo stesso Ministro, il quale, con proprio decreto, stabilisce le norme per il suo funzionamento.

Alla conferenza sono affidati compiti consultivi in materia di sovvenzionamento, coordinamento, definizione annuale dei massimali dei compensi artistici del personale da impiegare nei ruoli primari.

L'articolo 9, nell'elencare gli organi degli enti e delle istituzioni, oltre a confermare quelli già esistenti (presidente, sovrintendente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), attribuisce rilievo organico anche al vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione, il quale, a norma dell'articolo 10, svolge funzioni vicarie del presidente e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio. Lo stesso articolo 10 individua il presidente dell'ente o dell'istituzione nel sindaco del comune in cui esso ha sede, con l'eccezione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Accademia stessa.

La figura del sovrintendente è disciplinata nell'articolo 11. Come si è già evidenziato nella parte introduttiva della relazione, ad esso sono affidati spiccati compiti manageriali in relazione alla gestione dell'ente od istituzione. A tal fine il disegno di legge prevede che egli venga nominato dal consiglio di amministrazione tra gli operatori culturali e dello spettacolo di comprovata capacità organizzativa e competente in campo musicale, con delibera soggetta all'approvazione del Ministro del turismo e

dello spettacolo. Nel caso in cui il Consiglio non provveda nei termini stabiliti, al Ministro sono affidati speciali poteri per la nomina di un commissario, avente gli stessi requisiti, che eserciti le funzioni del sovrintendente per un periodo di tempo limitato.

A sottolineare la particolare responsabilità, connessa con il corretto funzionamento dell'ente, la norma stabilisce inoltre che il contratto di lavoro del sovrintendente, del quale si conferma l'equiparazione a quello dei dirigenti d'azienda già operata dalla legge n. 450 del 1987, è risolto di diritto nel caso in cui si verifichi un *deficit* di bilancio per due anni consecutivi.

Il consiglio di amministrazione, del quale l'*articolo 12* individua struttura e compiti, risulta particolarmente snellito rispetto all'attuale composizione.

Si è inteso, infatti, rendere maggiormente celere ed efficiente il funzionamento di tale organo, in modo da assicurare l'effettiva e concreta adeguatezza della sua attività alle moderne esigenze produttive di enti e istituzioni. Sempre in tale prospettiva, inoltre, il disegno di legge incide sulla natura stessa della composizione del consiglio, privilegiando il momento più spiccatamente organizzativo rispetto alla rappresentatività di categorie ed organizzazioni professionali e sindacali prevalsa fino ad oggi, la quale finiva per coinvolgere tali soggetti in una ambigua cogestione e praticamente paralizzava l'attività del consiglio.

Esso è dunque formato da sei membri: oltre al presidente ed al sovrintendente ne fanno parte quattro esperti di organizzazione amministrativa in rappresentanza della Regione, della provincia e del comune, i quali costituiscono gli enti territoriali nell'ambito dei quali l'ente stesso svolge la sua attività, e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro, di un commissario straordinario in caso di scioglimento del consiglio.

In coerenza con le funzioni statali di vigilanza nel settore, la norma stabilisce che le deliberazioni del consiglio relative a programmi di attività, bilanci, adozione dello statuto e nomina del sovrintendente siano soggette all'approvazione del Ministro e divengono

esecutive soltanto dopo che questa sia intervenuta.

Conformemente a quanto disposto per il contratto del sovrintendente, infine, è previsto che il consiglio venga sciolto di diritto nel caso in cui si verifichi un *deficit* di bilancio per due anni consecutivi.

L'*articolo 13* disciplina composizione e compiti del collegio dei revisori.

L'*articolo 14* determina le entrate degli enti e delle istituzioni, prevedendo la possibilità di contributi di enti, associazioni e privati, accanto al sovvenzionamento statale, delle Regioni e degli enti locali.

L'*articolo 15*, nel dettare disposizioni in materia di contabilità e bilanci degli enti lirici e istituzioni assimilate, si preoccupa di garantirne l'autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa enunciata nell'*articolo 6*. A tal fine è affidato al Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro, il compito di emanare un regolamento delle attività di contabilità e di bilancio che le uniformi all'ordinamento degli enti pubblici economici, coerentemente con la tendenza alla razionalizzazione intrapresa con il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450.

È inoltre previsto un meccanismo, già sperimentato con la citata legge di conversione n. 450 del 1987 e che ne ricalca i contenuti, in base al quale enti e istituzioni devono assicurare il costante pareggio del bilancio, pena il commissariamento e, in caso di mancato riassorbimento del *deficit*, lo scioglimento.

Nell'*articolo 16* viene affidato al Ministro del turismo e dello spettacolo il compito di stabilire con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente dei sovrintendenti, i principi informativi degli statuti, dei regolamenti organici e dell'ordinamento dei servizi che gli enti e le istituzioni devono adottare.

L'*articolo 17* detta disposizioni per la predisposizione dei programmi di attività annuale di enti e istituzioni, che figurano tra i presupposti essenziali per la ripartizione del sovvenzionamento statale. La norma si preoccupa, in particolare, di disporre l'utilizzazione di artisti di nazionalità italiana o comunitaria in misura

non inferiore al settantacinque per cento dei ruoli primari, a tutela del lavoro artistico nazionale ed europeo. Allo stesso fine è, inoltre, fatto divieto di utilizzare nei ruoli comprimari artisti di nazionalità non italiana o comunitaria.

Onde assicurare la rispondenza del sovvenzionamento alle reali esigenze tecnico-artistiche, infine, è stabilito che le variazioni tecnico-artistiche apportate ai programmi annuali approvati non comportino diminuzioni del numero di spettacoli e di rappresentazioni previsto, nonchè la facoltà del Ministro di ridurre il sovvenzionamento concesso in caso di riduzione del programma.

L'articolo 18 consente agli enti lirici ed alle istituzioni assimilate di promuovere la costituzione di società private per la gestione dei locali nei quali svolgono attività, anche con possibilità di apporti di privati, purchè enti o istituzioni detengano la maggioranza del capitale.

Il disegno di legge si occupa, quindi, di definire le altre istituzioni musicali, distinguendo tra imprese e associazioni di spettacolo musicale e di danza; alle prime, disciplinate dall'articolo 19, sono riservati compiti produttivi esercitati con carattere di stabilità e continuità; esse possono essere costituite anche in forma societaria ed assumono rilevanza di interesse pubblico qualora vengano promosse o si giovino di una consistente partecipazione di Regioni, enti locali o altri enti pubblici. Le imprese possono beneficiare di contributi sui costi di produzione o di distribuzione.

Le associazioni considerate nell'articolo 20 svolgono, invece, essenzialmente funzioni di promozione culturale, distribuzione e organizzazione di spettacoli, senza scopo di lucro.

Ad esse possono essere riconosciute sovvenzioni solo a carattere locale e nell'ambito del deficit di bilancio.

Le norme che seguono sono dedicate alla musica popolare, che ottiene finalmente riconoscimento e considerazione in una legge organica sulle attività musicali e di danza.

Nell'ambito delle imprese sono collocati dall'articolo 21 i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali, con particolari compiti di promozione e coordinamen-

to delle attività musicali in ambito regionale e locale. A carattere principalmente ma non esclusivamente locale è pure il sostegno finanziario di tali enti.

Confermati come teatri e istituzioni quelli già previsti dalla legge n. 800 del 1967, la norma contempla, poi, la possibilità di riconoscere ad altri soggetti la qualifica di «teatro di tradizione» e di «istituzione concertistico-orchestrale», ove ricorrano specifici requisiti rispettivamente riferiti all'impulso dato alle tradizioni artistiche e musicali locali e alla stabilità dell'attività esercitata.

È inoltre prevista la redazione di elenchi biennali dei teatri e delle istituzioni riconosciuti.

L'articolo 22 regola l'intervento dello Stato in materia di determinazione di tempi di programmazione e fasce di diffusione radio-televisiva di opere di autori italiani, di sovvenzionamento e di esenzione fiscale di parte degli utili dichiarati reinvestiti in produzione di opere degli autori predetti.

È poi estesa anche a tale settore la possibilità di accedere alla gestione autonoma per il credito musicale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge n. 800 del 1967.

Con l'articolo 23 viene istituita una speciale sezione per la musica popolare dell'Osservatorio dello spettacolo.

L'articolo 24 contiene la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini la figura dell'organizzatore di spettacoli musicali; i contenuti della delega prevedono la creazione di un albo professionale, l'accesso al quale è subordinato al possesso di specifici requisiti di professionalità e stabilità dell'attività esercitata e la possibilità di organizzare spettacoli di musica popolare in grandi spazi musicali solo da parte degli iscritti all'albo.

Viene, quindi, preso in considerazione il delicato tema dei rapporti di lavoro nel settore musicale. Si è inteso, in questo campo, dettare norme volte alla razionalizzazione della materia, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro del personale degli enti lirici e istituzioni assimilate, gli oneri relativi ai quali costituiscono, come è noto, parte preponderante dell'impegno finanziario di tali soggetti.

L'articolo 25 sottrae all'attuale disciplina del collocamento, inadeguata ed antiquata, le assunzioni del personale da impiegare in ruoli primari, vale a dire di cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti, che possono essere assunti dagli impresari direttamente per il tramite di agenti procuratori degli artisti.

Agli agenti e procuratori è dedicato l'articolo 26 il quale delega il Governo ad emanare un decreto legislativo che ne disciplini la figura professionale e l'ambito di attività; anche in questo caso la delega contempla la previsione di un albo professionale con accesso subordinato al possesso di requisiti di professionalità e stabilità dell'attività esercitata; sono inoltre previste la legittimazione del procuratore degli artisti a rappresentare gli stessi nei rapporti contrattuali e la quantificazione di una percentuale di agenzia da corrisponderci per metà da parte degli artisti e per metà dal datore di lavoro, conformemente a quanto dispone la legislazione di alcuni paesi della Comunità economica europea.

Al trattamento economico e normativo del solo personale di enti lirici ed istituzioni assimilate fa invece riferimento l'articolo 27.

L'esigenza di razionalizzazione e di eliminazione degli sprechi era da tempo particolarmente sentita in questo settore. Soprattutto si trattava di consentire, per il futuro, la verifica periodica dell'efficienza delle prestazioni del personale artistico e tecnico, praticamente fino ad oggi resa impossibile dalla stabilità del rapporto di lavoro, che finiva per appesantire eccessivamente l'organico di enti e istituzioni, spesso con decremento dei risultati artistici e con eccessivo aggravio dei bilanci.

La norma, pertanto, prevede l'assunzione del personale artistico e tecnico esclusivamente mediante la stipulazione di contratti stagionali o a tempo determinato e per prestazioni di lavoro autonomo o professionali, insuscettibili di trasformarsi in rapporti di lavoro stabili. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione relative all'approvazione delle assunzioni sono soggette ad approvazione del Ministro. È inoltre previsto l'obbligo della esclusività delle prestazioni artistiche a favore dell'ente.

Nella stessa tendenza alla razionalizzazione dell'attività degli enti si è disposto, inoltre, il

divieto di ulteriori proroghe al termine previsto dal primo comma, dell'articolo 70, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativo all'esercizio della facoltà di opzione per il personale artistico che presti servizio sia presso gli enti lirici e le istituzioni assimilate, sia presso i conservatori di musica. Con l'entrata in vigore della norma in questione il personale predetto sarà obbligato a scegliere quale dei due rapporti di lavoro considerare stabile, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, rispettivamente con enti e istituzioni o conservatori.

Più in generale, infine, il trattamento economico e lo stato giuridico di tutto il personale dipendente degli enti lirici e delle istituzioni assimilate è regolato dal diritto privato sulla base di un accordo nazionale di durata triennale da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e una delegazione dell'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS), approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica, secondo uno schema ormai sempre più diffuso nell'ambito del rapporto di impiego degli enti pubblici. La norma disciplina unicamente il procedimento di formazione dell'accordo.

È inoltre posto il divieto di stipulare accordi integrativi aziendali a contenuto economico, per garantire un maggiore controllo sulle spese relative al personale.

L'articolo 28 mantiene ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al rapporto di impiego del personale dipendente di enti lirici e istituzioni assimilate.

L'articolo 29 stabilisce la quota del Fondo unico dello spettacolo che sarà destinata alle attività musicali, determinandola, come si è già visto, nella misura del 57,25 per cento, di cui non oltre il 75 per cento sarà destinato ad enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Nell'articolo 30 sono determinati i criteri di sovvenzionamento degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. Il riparto è effettuato all'80 per cento sulla base di quanto percepito dall'ente o dall'istituzione

in via ordinaria nel precedente esercizio finanziario. Il restante 20 per cento è attribuito sulla base dell'attività svolta nel penultimo esercizio e dei programmi di attività per l'esercizio al quale il sovvenzionamento si riferisce, tenendo conto dell'attività svolta e da svolgere in termini quantitativi e di qualità artistica.

Per il sovvenzionamento dell'attività all'estero viene dato prioritario riferimento all'Ente teatro alla Scala di Milano, in ossequio alla particolare rilevanza ad esso attribuita dall'articolo 7.

L'articolo 31 individua le altre attività musicali destinatarie del sovvenzionamento statale e stabilisce le modalità con le quali avviene il riparto.

A tal fine è poi prevista, dall'articolo 32, la redazione di elenchi biennali delle attività di rilevanza nazionale soggette al finanziamento.

L'articolo 33 stabilisce in particolare gli elementi sulla base dei quali viene disposto l'inserimento negli elenchi menzionati e viene concesso il sovvenzionamento volto al sostegno dell'attività di formazione professionale e ricerca.

L'articolo 34 descrive gli ulteriori interventi speciali che possono essere disposti dal Mini-

stro, sentita la Commissione nazionale della musica.

L'articolo 35 contiene provvedimenti a favore della musica italiana ed europea contemporanea, intesa come produzione musicale non caduta in pubblico dominio ai sensi della vigente legislazione sul diritto d'autore.

Nell'articolo 36 sono enunciati ulteriori criteri per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia ed all'estero.

L'articolo 37 istituisce un fondo per la promozione ed il sostegno dell'industria nazionale fonografica e di riproduzione audiovisiva del settore musicale, nonchè per eventi artistici di valore musicale. Il fondo è gestito da un Comitato interministeriale gestito da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del turismo e dello spettacolo, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La stessa norma introduce alcune modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, assoggettando in particolare anche gli apparecchi di registrazione o riproduzione del suono ai tributi previsti originariamente solo per gli apparecchi di registrazione delle immagini ed elevando infine l'aliquota del contributo dal 16 al 18 per cento.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge ora proposto per introdurre un nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza, si ricollega strettamente alle disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui si provvede a disciplinare gli «interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

Con la legge sopracitata fu istituito il Fondo unico per lo spettacolo - FUS - eliminando tutte le precedenti forme contributive e rendendo così unitaria la politica di sostegno finanziario agli enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

La legge n. 163 del 1985 opera, inoltre, in direzione del sostegno delle manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionale, da svolgere in Italia o all'estero.

La ripartizione annuale del FUS tra le diverse attività di spettacolo, necessita di una precisa individuazione e regolamentazione dei settori in cui intervenire e rende quindi necessaria l'emanazione di specifiche leggi di riforma; talchè il disposto dell'articolo 2 della legge n. 163 sopracitata faceva esplicito rinvio a tali nuove leggi, consentendo in via transitoria, con il disposto dell'articolo 13, la determinazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione *medio tempore* dei contributi.

Il sistema provvisorio di riparto dell'articolo 13 è stato però abrogato dal disposto dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (legge collaterale alla «Finanziaria 1989»), con attribuzione al Ministro del turismo e dello spettacolo del potere di stabilire l'ammontare degli interventi finanziari per ciascuno dei settori dello spettacolo, in attesa delle leggi di riforma nei singoli settori.

Resta comunque evidente che il Fondo unico dello spettacolo costituisce il quadro economico-finanziario di riferimento da cui muoversi per definire l'ammontare percentuale di finanziamento a ciascun settore.

DOTAZIONE DEL FUS

Per il primo triennio di applicazione della legge n. 163 del 1985 furono assegnati al FUS 2.050 miliardi di lire così ripartiti:

	miliardi
1985	600
1986	700
1987	750

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il triennio 1988-1990 la dotazione del FUS fu complessivamente elevata a 2.831 miliardi con il disposto dell'articolo 15 - comma 5 - della legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67) ripartiti nel modo seguente:

	miliardi
1988	897
1989	943
1990	991

L'esigenza di «riduzione della spesa corrente» ha comportato, con l'emanazione della legge finanziaria 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541) «tagli» al settore dello spettacolo per un ammontare complessivo di 308,600 miliardi per il triennio 1989-1991 così ripartiti:

	riduzione in miliardi	stanziamento in miliardi
Tabella F 1989	- 100	797
1990	- 100	843
Tabella D 1991	- 108,600	882,400

Il disegno di legge che si propone al fine di introdurre un «nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza» non comporta in sé nuovi o maggiori oneri rispetto alla disciplina vigente, bensì introduce criteri di razionalizzazione del settore, prevedendo assetti statuari più efficienti nel comparto degli enti lirici e disponendo, inoltre, per una nuova disciplina normativa intesa ad introdurre nel settore contratti a tempo determinato o contratti professionali per il personale artistico con conseguente ridimensionamento di costi e quindi riduzione delle spese correnti.

La quota del FUS destinata alle attività musicali e di danza è fissata, dall'articolo 29 del disegno di legge proposto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, nell'aliquota del 57,25 per cento, di cui non oltre il 75 per cento da trasferire agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate. Ciò comporta che per il 1989 continuerà comunque ad applicarsi la legislazione vigente. Dal 1° gennaio 1990 gli effetti sul riparto dei fondi fra i settori considerati, derivanti dal provvedimento proposto (ove il disegno di legge venga approvato nel corso dell'anno 1989 e restino immutate le quantificazioni previste dalla legge finanziaria 1989), sarebbero i seguenti:

	FUS	Musica e danza	Enti lirici
	in miliardi	57,25% in miliardi	75% in miliardi
1990	843,000	482,617	361,962
1991	882,400	505,174	378,880

Ai sensi del disposto dell'articolo 13 della legge n. 163 del 1985 l'aliquota destinata alle attività musicali e di danza era complessivamente del 55 per cento, per cui la nuova percentualizzazione proposta comporta un aumento di sovvenzioni al settore pari al 2,25 per cento.

Per quanto concerne il sostegno che si intende dare alla musica popolare ed alla industria nazionale fonografica e di riproduzione audiovisiva connessa, ai sensi del disposto dell'articolo 37, si istituisce un fondo che trova copertura mediante l'ampliamento della categoria dei prodotti assoggettati a tributi e previsti al numero 9, primo comma, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; insieme agli apparecchi di registrazione delle immagini, sono stati inclusi anche quelli di registrazione o riproduzione del suono. Si è provveduto inoltre ad elevare l'aliquota del contributo dal 16 al 18 per cento.

Le nuove e maggiori entrate previste, scaturenti dalla manovra fiscale di cui sopra, sono valutabili in lire 40 miliardi derivanti dall'ampliamento dei prodotti merceologici soggetti a tassazione e dall'aumento di 2 punti dell'aliquota applicata.

Quota parte delle maggiori entrate così realizzabili e comunque in una quota non superiore al 25 per cento delle maggiori entrate, sarà destinata al finanziamento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 37.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato considera le attività musicali e di danza mezzi di espressione artistica e di promozione culturale, ne riconosce l'importanza sociale ed economica, ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme creative e di spettacolo nel rispetto della libertà di creazione e di circolazione.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che si avvale del Consiglio nazionale dello spettacolo e della Commissione nazionale della musica.

Art. 2.

(Compiti dello Stato)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 lo Stato:

a) interviene finanziariamente a sostegno delle attività pubbliche e private di musica e danza, favorendo un equilibrato assetto e sviluppo delle strutture produttive e distributive e promuovendo la realizzazione della più vasta pluralità di iniziative associative ed imprenditoriali;

b) coordina con il proprio intervento finanziario quello delle Regioni e degli enti locali ai quali riconosce autonome funzioni amministrative nel rispetto dei principi generali della legge;

c) coordina e incentiva il collegamento delle attività musicali e di danza con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva;

d) incentiva l'aggiornamento e la formazione professionale artistici e tecnici;

e) favorisce il collegamento con la scuola ed il mondo del lavoro;

f) promuove e sostiene le iniziative volte alla diffusione all'estero delle attività musicali e di danza nazionali;

g) assicura la conservazione del patrimonio musicale e di danza promuovendone la più ampia divulgazione in Italia ed all'estero;

h) sostiene e promuove studi e ricerche per la sperimentazione e lo sviluppo di nuove forme espressive;

i) tutela il lavoro artistico e tecnico nazionale e comunitario.

Art. 3.

(Compiti delle Regioni e degli enti locali)

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella specifica materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano:

a) le Regioni promuovono e sostengono finanziariamente le attività musicali e di danza di interesse regionale e possono concorrere con lo Stato al sostegno finanziario delle attività di interesse nazionale;

b) le province ed i comuni promuovono e sostengono finanziariamente le attività di interesse locale e possono concorrere con le Regioni e lo Stato per il sostegno di attività di interesse regionale o nazionale.

Art. 4.

(Commissione nazionale della musica)

1. Per l'esame dei problemi generali concernenti il teatro musicale e di danza, nonché per gli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale della musica.

2. La Commissione dura in carica tre anni, è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dal direttore generale dello spettacolo e da tre esperti scelti tra personalità della cultura e dell'arte di comprovata esperienza nel settore musicale. I tre esperti sono nominati dal Ministro del turismo

e dello spettacolo, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso secondo le modalità e procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina può essere rinnovata una sola volta.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Le funzioni di componenti della Commissione di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo, nonchè con lo svolgimento di attività professionali nell'ambito dell'organizzazione di attività musicali e di danza.

4. Le riunioni sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti.

5. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di dirigente.

6. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo almeno tre volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei componenti.

7. Per il coordinamento tra l'intervento dello Stato e quello delle Regioni, la Commissione sarà convocata almeno una volta all'anno con la partecipazione degli assessori regionali alla cultura.

Art. 5.

(Coordinamento delle attività liriche, musicali e radiotelevisive)

1. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività liriche, musicali e televisive, con il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche, musicali e di danza con quelle radiofoniche e televisive, nonchè con l'industria per la riproduzione fonografica ed audiovisiva del settore musicale.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) da quattro rappresentanti delle radio e delle televisioni pubbliche e private designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle emittenti più rappresentative per il bacino di utenza;

c) da due componenti della Commissione nazionale della musica designati dalla stessa;

d) da due rappresentanti dell'industria nazionale per la produzione e la distribuzione fonografica e audiovisiva del settore musicale designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni e dura in carica tre anni.

4. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal segretario della Commissione nazionale della musica.

TITOLO II

ATTIVITÀ MUSICALI

CAPO I

ENTI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 6.

(Natura giuridica)

1. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e finalità di promozione culturale e musicale in Italia e all'estero. I predetti enti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti stabiliti dalla presente legge; sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività.

3. Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, anche con le modalità previste nell'articolo 18,

realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93, nonchè quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

6. I comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 7.

(Enti e istituzioni di particolare rilevanza)

1. Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente lirico di rilievo internazionale.

2. La gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è riconosciuta Ente Concertistico nazionale.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma, anche con riferimento alla tradizionale stagione lirica di Caracalla, è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 8.

(Conferenza permanente dei sovrintendenti)

1. È istituita la Conferenza permanente dei sovrintendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

2. Tale Conferenza è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dai sovrintendenti dei singoli enti o istituzioni.

3. La Conferenza:

a) dà parere in ordine al piano di riparto delle sovvenzioni statali agli enti e istituzioni predetti predisposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) formula proposte e dà pareri per il coordinamento delle attività culturali e musicali degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate all'estero;

c) coordina la realizzazione tra gli enti e le istituzioni predetti di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli;

d) propone annualmente i massimali dei compensi artistici del personale contemplato nel comma 1 dell'articolo 25 con riferimento al mercato nazionale ed internazionale;

e) svolge le ulteriori funzioni previste dalla presente legge.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, ad emanare le norme per il funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.

Art. 9.

(Organi degli enti)

1. Organi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il sovrintendente;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio dei revisori.

Art. 10.

(Presidente e vice presidente)

1. Presidente dell'ente o dell'istituzione è il sindaco del comune in cui gli stessi hanno rispettivamente sede. Le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono svolte dal presidente dell'Accademia stessa.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono

delegate dal presidente stesso. Il vice presidente cura altresì l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

(Sovrintendente)

1. Il sovrintendente è nominato tra gli operatori culturali e dello spettacolo di comprovata capacità organizzativa e competenza in campo musicale, con delibera del consiglio di amministrazione, che deve essere adottata entro tre mesi dalla scadenza del mandato del precedente sovrintendente.

2. La delibera è sottoposta, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel comma 1 e della congruità della retribuzione; qualora l'approvazione venga rifiutata, il consiglio deve provvedere ad una nuova nomina entro i successivi tre mesi. Per la congruità della retribuzione l'approvazione avviene previa intesa con il Ministero del tesoro.

3. Ove la delibera del consiglio non venga adottata entro il termine previsto nel comma 1 o, in difetto di approvazione della nomina, entro il termine ulteriore di cui al comma 2, ovvero in caso di diniego di approvazione della nuova nomina, disposta ai sensi dello stesso comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario con funzioni di sovrintendente, in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo, che dura in carica un anno o per un periodo di tempo superiore, in caso di perdurante inadempienza del consiglio di amministrazione. Il compenso del commissario è fissato dallo stesso Ministro.

4. Al sovrintendente è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei dirigenti d'azienda con contratto quadriennale a termine rinnovabile.

5. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti e funzioni:

a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

b) predispone i programmi di attività e ne cura la realizzazione avvalendosi di uno o più consulenti artistici nominati dal consiglio di

amministrazione, su sua proposta per un periodo limitato alla durata del consiglio stesso;

c) ha la diretta responsabilità del personale e della gestione amministrativa.

6. Il contratto di lavoro del sovrintendente è risolto di diritto qualora il bilancio dell'ente o dell'istituzione risulti deficitario per due anni consecutivi.

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione e suoi compiti)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente, da quattro esperti nel campo dell'organizzazione amministrativa e dello spettacolo, rispettivamente, in rappresentanza:

- a) del comune;
- b) della Regione;
- c) della provincia;
- d) del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dalle rispettive amministrazioni. Il componente di cui alla lettera d) è designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Qualora le designazioni previste al comma 2 non avvengano entro tre mesi dalla scadenza del precedente consiglio di amministrazione, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario straordinario, che resta in carica fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

5. Il consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, dal sovrintendente e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Ai componenti del consiglio di amministrazione, con esclusione del sovrintendente, compete un gettone di presenza da stabilirsi con decreto del Ministro del

turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è fissata una indennità di rappresentanza a favore del vice presidente a ristoro delle spese.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno due suoi componenti.

8. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

9. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

10. La ricostituzione del consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di sei mesi.

11. Al commissario straordinario è dovuta un'indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Il consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) la nomina del sovrintendente;
- g) le assunzioni del personale;
- h) i regolamenti di amministrazione e di contabilità, organico e dei servizi.

13. Le deliberazioni sulle materie di cui al comma 12, lettere b), c), e), f) e g), devono essere adottate a maggioranza dei componenti del consiglio, sono soggette all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive solo dopo che questa sia intervenuta. Le delibere di cui alla lettera c) devono essere trasmesse anche al Ministero del tesoro.

14. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono assistere i membri del collegio dei revisori.

15. Il consiglio di amministrazione è sciolto di diritto qualora il bilancio dell'ente o dell'istituzione risulti deficitario per due anni consecutivi, esperita la procedura di cui all'articolo 15.

Art. 13.

(Collegio dei revisori)

1. L'amministrazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

2. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente. Nel caso in cui su particolari argomenti si pervenga a votazioni raggiungendo la parità, prevale il voto del presidente.

3. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro, dal prefetto e dal consiglio comunale. I rappresentanti ministeriali e prefettizi devono essere prescelti tra i funzionari delle rispettive amministrazioni.

4. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministro del tesoro.

5. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente o dell'istituzione la cui misura è determinata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 14.

(Entrate degli enti)

1. Le entrate degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

Art. 15.

(Contabilità e bilanci degli enti lirici)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di amministrazione e di contabilità degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo principi che consentano il raccordo dei bilanci e della contabilità con le norme di contabilità generale dello Stato, tenendo conto delle specificità istituzionali ed operative degli enti medesimi.

2. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è tenuto a presentare ai Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione ed il programma delle attività per ciascun triennio ed il relativo piano finanziario sulla base delle proprie risorse certe ed attendibili e dei contributi dello Stato determinati ai sensi della presente legge.

3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

6. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo, l'eventuale disavanzo, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne prevede il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato deliberato il conto consuntivo in *deficit* o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori centoventi giorni, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o dell'istituzione concertistica assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato dal referto predisposto ai sensi del comma 5, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

8. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 6, cessa il finanziamento statale ed il commissario

procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.

Art. 16.

(Statuti, regolamenti organici e ordinamento dei servizi)

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa, sentito l'organismo di cui all'articolo 8, con proprio decreto, i principi informativi degli statuti, dei regolamenti organici e dell'ordinamento dei servizi che gli enti e le istituzioni devono adottare entro i successivi novanta giorni.

2. Le relative delibere degli enti diventano esecutive dopo l'approvazione con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro.

Art. 17.

(Programmi di attività)

1. I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

2. I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

3. Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

4. I programmi di attività devono prevedere l'utilizzazione, comunque non inferiore al 75

per cento dei ruoli primari delle compagnie di canto, dei direttori d'orchestra, dei registi, dei coreografi, complessivamente considerati, di artisti di nazionalità italiana o comunitaria. È vietata l'utilizzazione di artisti di nazionalità non italiana o comunitaria nei ruoli comprimari.

5. Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno comunque comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

6. In caso di riduzione del programma, il Ministro del turismo e dello spettacolo ha la facoltà, sentita la Commissione nazionale della musica, di ridurre la sovvenzione annuale concessa.

Art. 18.

(Società per la gestione dei locali)

1. Al fine di realizzare una più economica gestione delle sale in cui svolgono la propria attività, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, costituite per la gestione e l'amministrazione delle sale stesse dove possono essere realizzate anche altre attività di rilievo culturale e sociale, con particolare riferimento a quelle di pubblico spettacolo.

2. Le delibere assunte dagli enti lirici ai sensi del comma 1 sono soggette alla procedura di cui al comma 13 dell'articolo 12 ed approvate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO II

IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DI SPETTACOLO

Art. 19.

(Imprese di spettacolo musicale e di danza)

1. Sono considerati imprese di spettacolo musicale e di danza i soggetti giuridici pubblici

o privati che, con il carattere della stabilità e continuità, producono o distribuiscono spettacoli musicali e di danza destinati al pubblico.

2. Le imprese di spettacolo musicale e di danza possono essere costituite anche nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata o di cooperative. In tal caso l'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

3. Sono considerate imprese di spettacolo musicale e di danza di interesse pubblico:

a) quelle promosse da enti, associazioni o fondazioni, costituiti dalle Regioni, dagli enti locali o da altri enti pubblici;

b) quelle costituite in forma societaria ai sensi del comma 2, cui partecipino le Regioni, gli enti locali o altri enti pubblici, anche in forma minoritaria, ma non inferiore ad un apporto, considerato complessivamente nel caso di partecipazione di più enti, pari al 40 per cento del capitale.

4. Le imprese di spettacolo musicale e di danza possono beneficiare, da parte dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, di contributi sui costi di produzione o distribuzione.

5. Resta in vigore il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54.

Art. 20.

(Associazioni di spettacolo musicale e di danza)

1. Sono considerati associazioni di spettacolo musicali e di danza gli enti sprovvisti di personalità giuridica che, senza scopo di lucro ed anche senza carattere di stabilità e continuità, svolgono attività di promozione culturale, anche organizzando spettacoli destinati al pubblico, nel settore musicale e di danza.

2. Le associazioni predette possono beneficiare di sovvenzioni da parte delle Regioni e degli enti locali nei limiti del *deficit* di bilancio.

Art. 21.

*(Teatri di tradizione ed istituzioni
concertistico-orchestrali)*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tra le imprese di spettacolo musicale assumono la qualifica di «teatri di tradizione» e di «istituzioni concertistico-orchestrali» quelle che svolgono il ruolo di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nell'ambito delle rispettive regioni o province.

2. Il sostegno finanziario delle attività dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali rientra in via primaria nei compiti e nelle funzioni riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dall'articolo 3, fermo restando il disposto degli articoli 31 e 35 della presente legge.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica, può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica, formula, ai fini del sovvenzionamento statale, un elenco dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali riconosciuti, con validità biennale. Alla fine di ogni biennio si procede alla verifica dei requisiti previsti dalla presente legge al fine della iscrizione degli enti nell'elenco del biennio successivo.

CAPO III

MUSICA POPOLARE

Art. 22.

(Intervento dello Stato)

1. Lo Stato interviene per sostenere la diffusione della musica popolare italiana an-

che se registrata, incentivando ogni attività che ne promuova la conoscenza in Italia ed all'estero.

2. Ai fini della diffusione:

a) all'interno del territorio nazionale il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, determina, in misura percentuale, i tempi di programmazione e le fasce di diffusione radio-televisive delle opere musicali di autori italiani;

b) all'estero il Ministro del turismo e dello spettacolo sostiene con sovvenzionamenti *tournées* nelle quali sia prevista l'esibizione dal vivo di artisti o gruppi di artisti italiani e che siano caratterizzate da una progettualità finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione della musica popolare italiana;

c) nei confronti delle imprese nazionali del settore fonografico e della riproduzione audiovisiva, relativamente al 70 per cento degli utili reinvestiti in produzione di opere musicali di autori italiani, si applicano le disposizioni dei commi 1, lettera a), 3 e 4 dell'articolo 8, nonché dell'articolo 10 e del secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Le disposizioni richiamate nel presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1995.

3. Le attività fonografiche, di riproduzione audiovisiva e assimilate e le attività di spettacolo della musica popolare accedono al credito della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 23.

*(Sezione per la musica popolare
dell'Osservatorio dello spettacolo)*

1. Nell'ambito dell'Osservatorio dello spettacolo è costituita una apposita sezione per la musica popolare con lo specifico compito, ulteriore a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, di promuovere il coordinamento tra le associazioni professionali e le imprese produttrici e di distribuzione operanti nel settore. L'Osservatorio promuove conferenze nazionali di lavoro.

Art. 24.

(Organizzatore di spettacoli)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge che, in armonia con le norme del codice civile, definisca, disciplinandone l'ambito di attività, la figura professionale di organizzatore di spettacoli musicali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione di un albo professionale;
- b) previsione di requisiti specifici per l'iscrizione all'albo predetto e dei presupposti per la cancellazione, in modo da assicurare costantemente la capacità di gestione e il rispetto dell'etica professionale da parte degli iscritti;
- c) istituzione di un organo paritetico, composto da funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo e da esponenti delle categorie interessate, competente alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, con poteri di valutazione, anche di ufficio, della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), ai fini dell'iscrizione e della cancellazione;
- d) stabilità e professionalità della struttura organizzativa, individuale o societaria, con garanzia di autosufficienza finanziaria;
- e) possibilità di organizzare spettacoli di musica popolare in stadi, palazzetti e grandi spazi musicali solo da parte degli iscritti all'albo degli organizzatori di spettacoli musicali, anche in collaborazione con le industrie fonografiche e della riproduzione audiovisiva in campo musicale operanti sul territorio nazionale.

CAPO IV

RAPPORTI DI LAVORO

Art. 25.

(Assunzioni nei ruoli primari)

1. Con l'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 26 gli enti lirici e le istituzioni

concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, possono assumere direttamente, per il tramite degli agenti di cui al successivo articolo 26, cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti.

2. Le assunzioni previste nel comma 1 non sono soggette alla disciplina della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 26.

(Agenti e procuratori degli artisti)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge che, in armonia con le norme del codice civile, definisca, disciplinandone l'ambito di attività, la figura professionale dell'agente e procuratore degli artisti indicati nel comma 1 dell'articolo 25, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione di un albo professionale;
- b) previsione di requisiti specifici per l'iscrizione all'albo predetto e dei presupposti per la cancellazione, in modo da assicurare costantemente la capacità di gestione e il rispetto dell'etica professionale da parte degli iscritti;
- c) istituzione di un organo paritetico, composto da funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo e da esponenti delle categorie interessate, competente alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, con poteri di valutazione, anche di ufficio, della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), ai fini dell'iscrizione e della cancellazione;
- d) stabilità e professionalità della struttura organizzativa, individuale o societaria, con garanzia di autosufficienza finanziaria e con obbligo di presentazione dei bilanci o di equipollente documentazione, ove si tratti di persona fisica;

e) legittimazione del procuratore degli artisti a rappresentare gli stessi nei rapporti contrattuali, mediante la previsione di uno specifico contratto di procura e della relativa disciplina, che stabilisca la forma dello stesso, le obbligazioni principali dei contraenti, le condizioni e le modalità di un eventuale recesso anticipato;

f) divieto per gli artisti di instaurare rapporti contrattuali con più di un agente.

g) quantificazione di una percentuale di agenzia non superiore al 10 per cento, da corrispondersi al 50 per cento da parte degli artisti e al 50 per cento da parte del datore di lavoro.

Art. 27.

(Trattamento economico e normativo del personale degli enti lirici)

1. Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è regolato dal diritto privato sulla base di un accordo nazionale di durata triennale da stipularsi tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, soggetto all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Nell'accordo nazionale deve essere formulato un codice di comportamento per le vertenze sindacali che tenga anche conto delle aspettative degli utenti.

2. Alla trattativa tra le delegazioni dell'ANELS e delle organizzazioni sindacali partecipano osservatori dei Ministri del turismo e dello spettacolo, del tesoro e per la funzione pubblica. Ai fini della trattativa la delegazione dell'ANELS si attiene ai criteri di compatibilità preliminarmente indicati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, previo concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, tenuto conto degli orientamenti generali della programmazione economica nazionale in materia retributiva e del tasso di inflazione programmato, in rapporto con le specifiche esigenze organizzative e funzionali degli enti e delle istituzioni.

3. L'ipotesi di accordo raggiunta è trasmessa nei quindici giorni successivi ai predetti Ministeri. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono trasmettere agli stessi Ministeri le loro osservazioni sulla medesima ipotesi di accordo.

4. Nei successivi trenta giorni il Ministro del turismo e dello spettacolo, previo concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, autorizza i consigli di amministrazione degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate a deliberare la stipulazione dell'accordo o nega l'autorizzazione. Le delibere per l'attuazione dell'accordo diventano esecutive con l'approvazione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Gli accordi integrativi aziendali possono essere stipulati da ciascun ente o istituzione soltanto per la regolamentazione di rapporti normativi che non comportino oneri finanziari diretti o indiretti.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge il personale artistico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è assunto, fermo restando il disposto dell'articolo 26, con contratti di lavoro stagionali o a tempo determinato e per prestazioni di lavoro autonomo o professionali. Ai contratti di cui al presente comma non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 7, 13, 18, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

7. Salvo quanto disposto nel comma 8, restano fermi i contratti di lavoro a tempo indeterminato per l'impiego del personale artistico legittimamente assunto ed in servizio alla data del 31 marzo 1989, con l'obbligo della esclusività delle prestazioni artistiche a favore dell'ente o dell'istituzione.

8. Con l'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di ulteriori proroghe del termine previsto dal primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni. Il personale artistico in servizio può optare per la forma contrattuale a tempo indeterminato,

prevista nel comma 7, fermo restando il disposto degli articoli 69 e 70 della predetta legge n. 312 del 1980. Nel caso in cui venga scelto il rapporto di dipendenza organico con i Conservatori di musica, lo stesso personale artistico in servizio può stipulare con l'ente lirico o con l'istituzione concertistica assimilata contratti a tempo determinato ai sensi del comma 6. I rapporti di lavoro previsti nel presente comma comportano comunque l'obbligo della esclusività delle prestazioni artistiche a favore dell'ente lirico o dell'istituzione concertistica assimilata prescelti.

9. I contratti di lavoro a tempo determinato per l'impiego del personale artistico legittimamente assunto prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza prevista all'atto della stipulazione. Nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per l'impiego o l'assunzione dello stesso personale possono essere stipulati soltanto con le modalità previste nel presente articolo.

10. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate relative all'assunzione o all'impiego di personale amministrativo, tecnico o artistico, assunte dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soggette all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica e diventano esecutive solo dopo l'intervenuta approvazione, o, in caso di mancata pronuncia del Ministro, entro il termine predetto.

11. Ogni altra assunzione o conferma di personale disposta in deroga alle disposizioni della presente legge è nulla di diritto, salva la responsabilità personale di chi l'ha disposta o consentita.

12. Sino alla data di entrata in vigore del primo accordo collettivo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni nuova assunzione di dipendenti artistici degli enti lirici e istituzioni assimilate.

Art. 28.

(Giurisdizione del giudice amministrativo)

1. Le controversie relative al rapporto di impiego del personale dipendente degli enti

lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

TITOLO III

INTERVENTI CON CUI LO STATO E GLI ALTRI ENTI CONTRIBUISCONO AL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DI DANZA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

(Quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alla musica)

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota del Fondo unico dello spettacolo da destinare alle attività musicali in Italia e all'estero è fissata nell'aliquota del 57,25 per cento, di cui non oltre il 75 per cento riservato agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate.

2. La quota di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è fissata nell'aliquota dell'1,75 per cento.

Art. 30.

(Sovvenzionamento degli enti lirici)

1. A partire dal termine indicato nel comma 1 dell'articolo 29 la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate è così ripartita:

a) una prima quota da assegnare e liquidare entro il 31 gennaio di ogni anno, in misura pari all'80 per cento di quanto percepito da ciascun ente e istituzione in via ordinaria nel precedente esercizio finanziario;

b) la parte residua, tenendo presenti i seguenti elementi come documentati a consuntivo dell'attività svolta dagli enti o dalle istituzioni concertistiche assimilate durante il

penultimo esercizio rispetto a quello di competenza e come risultante dai programmi di cui all'articolo 17:

1) frequenza media del pubblico pagante nella sala principale dell'ente o dell'istituzione, intendendo per frequenza media il rapporto tra numero medio di spettatori risultante dalle distinte di incasso della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la capienza della sala accertata dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

2) rapporto tra la produzione lirica, sinfonica e di balletto, le strutture organizzative e i mezzi impiegati e i risultati artistici;

3) rilievo dato ad opere contemporanee, con particolare riguardo a quelle di autori italiani e dell'Europa comunitaria non cadute in pubblico dominio.

2. A partire dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 29, gli interventi finanziari per le attività all'estero degli enti e delle istituzioni predetti saranno effettuati tenendo presenti le esigenze di rappresentazione all'estero dell'arte musicale italiana, con prioritario riferimento all'Ente teatro alla Scala di Milano.

3. Il riparto previsto nel presente articolo è effettuato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica e la Conferenza di cui all'articolo 8.

Art. 31.

(Finanziamento delle altre attività musicali)

1. A partire dal termine indicato nel comma 1, dell'articolo 29, della presente legge, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata a favore delle altre attività musicali è annualmente ripartita per i seguenti interventi:

a) sostegno delle attività musicali all'estero senza distinzioni di genere;

b) finalità di cui al comma secondo, lettera d), dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163;

c) finalità di cui al comma secondo, lettera e), dell'articolo 13 della stessa legge n. 163 del 1985;

d) sostegno degli interventi speciali previsti dall'articolo 34 della presente legge;

e) sovvenzioni ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali, nonché alle altre attività liriche e concertistiche di rilevanza nazionale;

f) sovvenzioni a festivals musicali e di balletto, di rilevanza nazionale, senza distinzioni di genere, che, sentita la Commissione nazionale della musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale;

g) sovvenzioni a enti, istituzioni, imprese ed associazioni di spettacolo musicale e di danza, di rilevanza nazionale che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana e dell'Europa comunitaria, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

2. Il riparto previsto dal comma 1 è effettuato annualmente all'inizio di ogni esercizio finanziario con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica.

Art. 32.

(Elenco delle attività riconosciute di rilevanza nazionale)

1. Nell'ambito di ciascunò dei settori di attività indicati nell'articolo 31, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica, emana, con proprio decreto, l'elenco degli enti o associazioni di rilevanza nazionale, sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) tradizionalità;
- b) dimensione strutturale ed organizzativa;
- c) continuità e durata delle stagioni;
- d) validità artistica e culturale dei programmi;
- e) esistenza o meno di propri complessi artistici o tecnici;
- f) indici medi di affluenza del pubblico nel triennio precedente;
- g) organicità dell'attività effettuata in decentramento o in coproduzione;

h) rilievo dato alla nuova produzione musicale, nonchè alla riproposta della produzione del passato non di repertorio.

2. Gli elenchi sono soggetti a revisione biennale per la verifica del permanere dei presupposti e dei criteri di cui al presente articolo. A tale scopo il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa, con apposito decreto di esecuzione, i requisiti specifici per ogni singolo settore di attività produttiva, distributiva, promozionale, di studio e ricerca.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo potrà prendere in considerazione, anche dopo la emanazione dei suddetti elenchi, progetti di manifestazioni musicali e di danza di eccezionale livello artistico, culturale ed organizzativo.

Art. 33.

(Sostegno alla formazione professionale ed alla ricerca)

1. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, lettera g), dell'articolo 31 ed al fine di agevolare la formazione professionale e di stimolare le attività sperimentali, di laboratorio e di ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, nella formulazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 32, tiene conto della presenza dei seguenti ulteriori elementi:

- a) previsione di un concorso per l'ammissione ai corsi;
- b) annualità dei corsi, con frequenza semestrale;
- c) comprovata professionalità dei docenti;
- d) effettuazione di uno spettacolo a conclusione dell'anno accademico.

2. Particolari incentivi sono previsti per le iniziative che includono nei propri programmi gli esecutori selezionati dalle suddette attività.

Art. 34.

(Interventi speciali)

1. Annualmente il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale della musica, dispone interventi speciali, per :

- a) favorire e sostenere iniziative intese

comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) la concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) il sovvenzionamento, per la parte riguardante le attività musicali, del fondo previsto dal quinto comma, dell'articolo 2, della legge 10 maggio 1983, n. 182;

d) la concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e di funzionamento;

e) la concessione di contributi a complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e anche all'estero;

f) il sostegno di istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione.

Art. 35.

(Provvedimenti a favore della musica contemporanea)

1. Lo Stato incentiva la musica italiana ed europea contemporanea, intendendosi per tale la produzione musicale non caduta in pubblico dominio ai sensi della vigente legislazione sul diritto d'autore.

2. In particolare possono essere assegnati incentivi a:

a) imprese musicali e di danza per la produzione o coproduzione di nuove opere di teatro musicale nonché per iniziative di collaborazione con l'industria televisiva e discografica che riprenda o diffonda, in Italia o all'estero, le esecuzioni di musiche contemporanee;

b) teatri di tradizione per opere teatrali di autori italiani contemporanei;

c) istituzioni concertistico-orchestranti per le composizioni di autori contemporanei;

d) società concertistiche e festival, sempre che le esecuzioni di musiche contemporanee facciano parte di un organico disegno culturale;

e) progetti di produzione e di diffusione di composizioni musicali destinate alle scuole di ogni ordine e grado;

f) iniziative che, intese all'incremento della cultura musicale nel quadro di un organico progetto, provvedano alla acquisizione da parte della industria televisiva nazionale ed estera di nastri e registrazioni al fine di una loro riproduzione su disco, su nastro o su supporti audiovisivi e di una loro diffusione a prezzi promozionali.

3. In ordine agli interventi speciali previsti dall'articolo 34, comma 1, lettere a), b), d) ed f), nonchè per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 36.

(Criteri di sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero)

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, i criteri e le modalità di assegnazione e liquidazione delle sovvenzioni delle attività musicali in Italia ed all'estero vengono stabiliti annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto.

Art. 37.

(Fondo per la promozione ed il sostegno dell'industria fonografica e audiovisiva)

1. È istituito un Fondo per la promozione ed il sostegno dell'industria nazionale fonografica e di riproduzione audiovisiva del settore musicale, nonchè per eventi artistici di particolare valore musicale la cui dotazione è pari a lire 10 miliardi in ragione d'anno per il triennio 1989-1991. Per gli anni finanziari successivi la dotazione del predetto fondo sarà stabilita con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono deliberati da un Comitato interministeriale formato da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo e da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Comitato è nominato con decreto interministeriale del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto vengono fissati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 4, primo comma, il numero 9 è sostituito dal seguente:

«9) supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione»;

b) nell'articolo 4, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è fissata al 18 per cento per i prodotti indicati al numero 9».

5. I supporti magnetici per apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono non sono soggetti alle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e quattordicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

6. Il decreto di cui al decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativo ai prodotti descritti al numero 9 del primo comma dello stesso articolo 4, sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche apportate al suddetto articolo 4 hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale.

Art. 38.

*(Copertura dell'onere del Fondo
di cui all'articolo 37)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 37 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 agosto 1967, n. 800, escluse le norme espressamente richiamate nella presente legge;

b) legge 10 maggio 1970, n. 291;

c) legge 9 giugno 1973, n. 308;

d) legge 27 novembre 1973, n. 811;

e) legge 20 ottobre 1975, n. 529;

f) articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 8 aprile 1976, n. 115;

g) legge 22 luglio 1977, n. 426;

h) articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589;

i) legge 6 marzo 1980, n. 54, escluso l'ottavo comma dell'articolo 2;

l) legge 10 aprile 1981, n. 146;

m) i primi quattro commi dell'articolo 1 ed i primi sette commi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

n) i primi quattro commi dell'articolo 1 ed i primi nove commi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182;

o) il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 311;

p) articoli 1, 5 e 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.